



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 aprile 2011 (02.05)
(OR. en)**

9213/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0044(COD)**

**CULT 29
CODEC 669**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. doc. prec.:	8828/1/11 CULT 25 CODEC 615 REV 1
n. prop. Comm.:	7094/10 CULT 20 CODEC 333 + COR 1
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo - <i>Accordo politico</i>

1. La Commissione ha adottato la sua proposta iniziale il 9 marzo 2010¹.
2. Il Parlamento europeo ha adottato la sua prima posizione in prima lettura nella seduta plenaria del 16 dicembre 2010.
3. Conformemente ai punti da 16 a 18 della dichiarazione interistituzionale comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione², la presidenza ha partecipato, su mandato del Coreper, a contatti informali con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo tra le istituzioni durante la prima lettura del Consiglio.

¹ Doc. 7094/10.

² GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

4. Nella riunione del 15 aprile 2011 il Coreper ha approvato il testo di compromesso finale³ che figura in allegato.
 5. Il presidente della commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento europeo, on. Doris PACK, ha comunicato l'intenzione di trasmettere una lettera al presidente del Coreper per confermare l'accordo del PE sul testo, come previsto dalla dichiarazione comune⁴.
 6. Il testo è pertanto sottoposto al Consiglio ai fini di un accordo politico.
-

³ UK mantiene una riserva sul testo e ha dichiarato che si asterrà dalla votazione.

⁴ Il punto 18 della dichiarazione precisa che il presidente della commissione parlamentare competente indica con lettera al presidente del Coreper le sue raccomandazioni alla seduta plenaria di accettare la posizione comune del Consiglio senza emendamenti.

Proposta di

DECISIONE N. .../2011/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del [...]

che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

previa trasmissione della proposta ai Parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

- (1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha lo scopo di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei e assegna all'Unione, tra l'altro, il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. A tale riguardo, se necessario, l'Unione appoggia e integra l'azione degli Stati membri intesa a migliorare la conoscenza e a diffondere la cultura e la storia dei popoli europei.
- (2) Una migliore conoscenza e consapevolezza, soprattutto fra i giovani, del patrimonio comune, seppure diverso, contribuirà a rafforzare il senso di appartenenza all'Unione e il dialogo interculturale. È quindi importante favorire un più ampio accesso al patrimonio culturale e valorizzarne la dimensione europea.

⁵ GU C 267 dell'1.10.2010, pag. 52.

- (3) Il TFUE istituisce inoltre la cittadinanza dell'Unione, che integra la cittadinanza nazionale degli Stati membri ed è un importante elemento per la salvaguardia e il rafforzamento del processo di integrazione europea. Affinché i cittadini diano il loro pieno appoggio all'integrazione europea occorre dare maggiore rilievo ai valori, alla storia e alla cultura che li accomunano come elementi chiave della loro appartenenza ad una società fondata su principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, diversità culturale e linguistica, tolleranza e solidarietà.
- (4) Nell'aprile 2006 è stata avviata un'iniziativa intergovernativa per il marchio del patrimonio europeo ("iniziativa intergovernativa").
- (5) Il 20 novembre 2008 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato conclusioni⁶ intese a trasformare l'iniziativa intergovernativa in un'azione dell'Unione europea, in cui si invita la Commissione a presentare una proposta adeguata relativa alla creazione da parte dell'Unione europea di un'"Etichetta del patrimonio europeo" e a precisare le modalità pratiche di attuazione di tale progetto.
- (6) La consultazione pubblica e la valutazione dell'impatto portate avanti dalla Commissione hanno confermato che l'iniziativa intergovernativa era valida ma andava ulteriormente sviluppata perché potesse esprimere tutto il suo potenziale e che il coinvolgimento dell'Unione potrebbe rappresentare un chiaro valore aggiunto per l'iniziativa del marchio del patrimonio europeo, contribuendo a migliorarne notevolmente la qualità.
- (6 bis) Il marchio del patrimonio europeo dovrebbe beneficiare dell'esperienza maturata nell'ambito dell'iniziativa intergovernativa.

⁶ GU C 319 del 13.12.2008, pag. 11.

- (7) Il marchio del patrimonio europeo dovrebbe quindi puntare al valore aggiunto e alla complementarità rispetto ad altre iniziative, come l'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO, la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO e gli "itinerari culturali europei" del Consiglio d'Europa. Il valore aggiunto del nuovo marchio del patrimonio europeo dovrebbe essere rappresentato dal contributo apportato dai siti selezionati alla storia e alla cultura europee, compresa la costruzione dell'Unione, dalla loro chiara dimensione educativa rivolta ai cittadini, soprattutto i giovani, nonché dalla creazione di reti fra i vari siti finalizzata allo scambio di esperienze e pratiche ottimali. L'azione dovrebbe concentrarsi non tanto sulla conservazione dei siti, che dovrebbe essere comunque garantita dai regimi di protezione esistenti, quanto soprattutto sulla promozione dei siti, sull'accesso ad essi e sulla qualità delle spiegazioni fornite e delle attività proposte.
- (8) Oltre a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini all'Unione e a stimolare il dialogo interculturale, un'azione dell'Unione per il marchio del patrimonio europeo contribuirebbe anche a valorizzare il patrimonio culturale e il suo ruolo nello sviluppo economico e sostenibile delle regioni, in particolare attraverso il turismo culturale, e a promuovere le sinergie fra il patrimonio culturale e il settore della creatività contemporanea, agevolando la condivisione di esperienze e pratiche ottimali attraverso l'Europa e, più in generale, promuovendo i valori democratici e i diritti umani che stanno alla base dell'integrazione europea.
- (9) Questi obiettivi concordano pienamente con quelli dell'agenda europea per la cultura, che comprendono la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale e della cultura quale catalizzatore della creatività⁷.
- (10) È fondamentale che il nuovo marchio del patrimonio europeo sia assegnato in base a criteri e procedure comuni, chiari e trasparenti, che dovrebbero essere applicati anche durante il periodo transitorio tra l'iniziativa intergovernativa e la nuova azione dell'Unione europea.

⁷ COM(2007) 242 definitivo.

- (10 bis) La procedura di selezione dovrebbe essere realizzata in due fasi. Inizialmente i siti dovrebbero essere preselezionati a livello nazionale. Ove opportuno, gli Stati membri potrebbero coinvolgere le autorità locali e regionali. La selezione dovrebbe poi aver luogo a livello europeo.
- (10 ter) Nel corso della prima valutazione del marchio del patrimonio europeo andrebbe esaminata la possibilità di ampliare il campo di applicazione geografico.
- (10 quater) In caso di chiaro legame tematico tra vari siti ubicati in un unico Stato membro, il marchio dovrebbe consentire candidature comuni. Le candidature comuni dovrebbero includere un numero ragionevole di siti partecipanti e presentare un valore aggiunto europeo rispetto alle candidature individuali degli stessi siti.
- (10 quinquies) Per garantire l'uniformità delle condizioni di attuazione della presente decisione, in particolare, delle disposizioni relative alla designazione dei siti a cui assegnare il marchio del patrimonio europeo, al ritiro del marchio e alla formalizzazione della rinuncia al marchio, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione.
- (11) Le disposizioni amministrative relative al marchio del patrimonio europeo devono essere semplici e flessibili, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
- (12) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri, soprattutto a causa della necessità di nuovi criteri e procedure comuni, chiari e trasparenti per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo, e possono pertanto essere raggiunti più efficacemente a livello di UE, l'Unione può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà, come indicato nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire i suddetti obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Articolo 1
Stabilimento

È istituita un'azione dell'Unione europea (in appresso "azione") denominata "marchio del patrimonio europeo" (in appresso "marchio").

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

"siti", i monumenti, i siti naturali, subacquei, archeologici, industriali o urbani, i paesaggi culturali, i luoghi della memoria, i beni culturali e il patrimonio immateriale associati a un luogo, compreso il patrimonio contemporaneo.

Anche i "siti transnazionali" di cui all'articolo 12 e i "siti tematici nazionali" di cui all'articolo 12 bis sono considerati "siti";

Articolo 3
Obiettivi

1. L'azione contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:
 - i. rafforzamento del senso di appartenenza dei cittadini europei all'Unione, in particolare dei giovani, sulla base dei valori comuni e degli elementi della storia e del patrimonio culturale europei nonché della consapevolezza della diversità nazionale e regionale;
 - ii. incoraggiamento del dialogo interculturale.

2. A tal fine, l'azione persegue i seguenti obiettivi intermedi:
- i. sottolineare il valore simbolico e migliorare la visibilità dei siti che hanno rivestito un ruolo importante nella storia e nella cultura dell'Europa e/o nella costruzione dell'Unione europea;
 - ii. aumentare la consapevolezza dei cittadini europei riguardo alla storia dell'Europa e alla costruzione dell'Unione europea nonché riguardo al patrimonio culturale comune, seppure diverso, soprattutto in relazione ai valori democratici e ai diritti umani alla base del processo di integrazione europea.
3. Gli stessi siti perseguono i seguenti obiettivi specifici:
- i. mettere in luce la propria rilevanza europea;
 - ii. sensibilizzare i giovani al patrimonio culturale comune;
 - iii. favorire la condivisione di esperienze e gli scambi di pratiche ottimali attraverso l'Europa;
 - iv. estendere e/o migliorare l'accesso per tutti, soprattutto i giovani;
 - v. promuovere il dialogo interculturale, soprattutto fra i giovani, attraverso l'educazione artistica, culturale e storica;
 - vi. favorire le sinergie fra il patrimonio culturale, da un lato, e il settore della creazione e della creatività contemporanea, dall'altro;
 - vii. contribuire all'attrattività e allo sviluppo economico e sostenibile delle regioni, in particolare attraverso il turismo culturale.

Articolo 4

Partecipazione all'azione

All'azione possono partecipare su base volontaria gli Stati membri.

Articolo 5

Valore aggiunto e complementarità dell'azione con altre iniziative

La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché vi sia complementarità e valore aggiunto dell'azione rispetto ad altre iniziative nel campo del patrimonio culturale quali l'elenco del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO e gli itinerari culturali europei del Consiglio d'Europa.

Articolo 6

Accesso all'azione

I siti ai sensi dell'articolo 2 sono ammissibili all'assegnazione del marchio.

Articolo 7

Criteri

L'assegnazione del marchio avviene secondo i seguenti criteri (in appresso "criteri"):

1. I siti candidati per il marchio hanno un valore europeo simbolico e hanno rivestito un ruolo importante nella storia e nella cultura d'Europa e/o nella costruzione dell'Unione europea. Essi devono dimostrare pertanto di possedere una o più delle seguenti caratteristiche:
 - i. carattere transfrontaliero o paneuropeo: come la loro influenza e attrattiva passata e presente vadano oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro;

- ii. collocazione e ruolo nella storia e nell'integrazione europee e legame con eventi, personalità o movimenti chiave europei;
 - iii. collocazione e ruolo nello sviluppo e nella promozione dei valori comuni che sono alla base dell'integrazione europea quali libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, diversità culturale, tolleranza e solidarietà.
2. I siti candidati per il marchio presentano un progetto, la cui realizzazione deve iniziare al più tardi entro la fine dell'anno di designazione, che include tutti gli elementi seguenti:
- i. sensibilizzare i cittadini alla rilevanza europea del sito, soprattutto tramite adeguate attività di comunicazione, segnaletica e formazione del personale;
 - ii. organizzare attività didattiche, in particolare rivolte ai giovani, per aumentare la consapevolezza della storia comune dell'Europa e del suo patrimonio comune, seppure diverso, e rafforzare il senso di appartenenza ad uno spazio comune;
 - iii. promuovere il multilinguismo e facilitare l'accesso ai siti utilizzando varie lingue dell'Unione;
 - iv. partecipare alle attività di messa in rete dei siti che hanno ricevuto il marchio al fine di scambiare esperienze e avviare progetti comuni;
 - v. migliorare la visibilità e l'attrattività del sito su scala europea, per esempio utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie nonché dai mezzi digitali e interattivi e cercando sinergie con altre iniziative europee.

Ogni qualvolta le caratteristiche del sito lo permettano, è accolta con favore l'organizzazione di attività artistiche e culturali che promuovano la mobilità dei professionisti della cultura, degli artisti e delle collezioni europei, stimolino il dialogo interculturale ed incoraggino i collegamenti fra il patrimonio e la creazione e la creatività contemporanee.

3. I siti candidati per il marchio presentano un progetto che include tutti gli elementi seguenti:
- i. garantire una buona gestione del sito, con definizione di obiettivi e indicatori;
 - ii. garantire che il sito venga preservato e tramandato alle generazioni future conformemente alle misure di salvaguardia pertinenti;
 - iii. provvedere alla qualità degli strumenti di accoglienza, quali la presentazione storica, le informazioni ai visitatori e la segnaletica;
 - iv. garantire l'accesso al sito per il più ampio pubblico possibile, ad esempio mediante adeguamenti del sito o azioni di formazione del personale;
 - v. riservare un'attenzione particolare al pubblico giovane, in particolare permettendogli di accedere al sito in condizioni privilegiate;
 - vi. promuovere il sito come destinazione turistica sostenibile;
 - vii. sviluppare una strategia di comunicazione coerente e completa che metta in luce la rilevanza europea del sito;
 - viii. garantire che la gestione del sito sia il più possibile rispettosa dell'ambiente.
4. Per quanto riguarda i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3, ciascun sito è valutato in modo proporzionato, tenendo conto delle sue caratteristiche.

Articolo 8

Panel europeo

1. È istituito un panel europeo di esperti indipendenti (in appresso "panel europeo") per effettuare la selezione e il controllo a livello europeo. Esso garantisce la corretta applicazione dei criteri da parte dei siti in tutti gli Stati membri.
2. Il panel europeo è composto da 13 membri: quattro nominati dal Parlamento europeo, quattro dal Consiglio, quattro dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni, conformemente alle rispettive procedure. Il panel europeo nomina il suo presidente.
3. Il panel europeo è composto da esperti indipendenti dotati di una solida esperienza e competenza nei campi pertinenti agli obiettivi dell'azione. Ogni istituzione o organo cerca di garantire che le competenze degli esperti che nomina siano il più possibile complementari e che la rappresentanza degli esperti sia geograficamente equilibrata.
4. I membri del panel europeo sono nominati per tre anni.

Tuttavia, nel corso del primo anno in cui è in vigore la presente decisione, quattro esperti vengono nominati dalla Commissione per un anno, quattro dal Parlamento europeo per due anni, quattro dal Consiglio per tre anni e uno dal Comitato delle regioni per tre anni.
5. I membri del panel europeo dichiarano qualsiasi conflitto di interessi o potenziale conflitto di interessi riguardo a un determinato sito. Nel caso sia fatta una tale dichiarazione, o qualora venga alla luce un siffatto conflitto di interessi, il membro non prende parte alla valutazione del sito in questione né degli altri siti del medesimo Stato membro.
6. Tutte le relazioni, le raccomandazioni e le notifiche del panel europeo vengono pubblicate dalla Commissione.

Articolo 9

Modulo di candidatura

Al fine di mantenere le procedure il più possibile snelle e semplici la Commissione prepara un modulo comune di candidatura (in appresso "modulo di candidatura") che riflette i criteri e che viene utilizzato da tutti i siti candidati.

Articolo 10

Preselezione a livello nazionale

1. La preselezione dei siti per l'assegnazione del marchio è sotto la responsabilità degli Stati membri.
2. Ciascuno Stato membro può preselezionare fino ad un massimo di due siti ogni due anni conformemente al calendario riportato in allegato.
4. La preselezione avviene secondo i criteri e sulla base del modulo di candidatura.
5. Ciascuno Stato membro partecipante stabilisce le proprie procedure e il calendario per la preselezione conformemente al principio di sussidiarietà, adoperandosi affinché le disposizioni amministrative siano il più possibile semplici e flessibili. Esso trasmette alla Commissione i moduli di candidatura dei siti preselezionati entro il 1° marzo dell'anno in cui ha luogo la procedura di selezione.
6. La Commissione pubblica l'elenco completo dei siti preselezionati e ne informa il Parlamento Europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni senza indugio dopo la conclusione della fase di preselezione, affinché gli Stati membri, il Parlamento europeo o qualsiasi altra persona o entità possa informare la Commissione di qualsiasi osservazione suscettibile di influire sulla selezione dei siti.

Selezione a livello di Unione

1. La selezione dei siti per l'assegnazione del marchio è effettuata dal panel europeo sotto la responsabilità della Commissione.
2. Il panel europeo valuta le candidature dei siti preselezionati e sceglie al massimo un sito per ciascuno Stato membro. Se necessario possono essere richieste ulteriori informazioni e possono essere organizzate visite dei siti.
3. La selezione avviene in base ai criteri e al modulo di candidatura. Il panel europeo tiene inoltre debitamente conto delle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri, dal Parlamento europeo o da qualsiasi altra persona o entità ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6.
4. Il panel europeo pubblica una relazione relativa ai siti preselezionati e la trasmette alla Commissione entro la fine dell'anno in cui ha luogo la selezione. Tale relazione comprende raccomandazioni per l'assegnazione del marchio e una motivazione dell'esclusione dei siti non selezionati. La Commissione trasmette senza indugio tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni per informazione.
5. I siti candidati che non sono selezionati possono presentare negli anni seguenti nuove candidature per la preselezione a livello nazionale.

Siti transnazionali

1. Ai fini della presente decisione, sono considerati "siti transnazionali":
 - i. siti situati in diversi Stati membri che convergono su un tema specifico per presentare una candidatura unica;
 - ii. un sito la cui posizione geografica comprende il territorio di almeno due Stati membri.
2. Per essere ammesso all'assegnazione del marchio, un sito transnazionale deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - i. pieno rispetto dei criteri da parte di ciascun sito partecipante;
 - ii. designazione di uno dei siti partecipanti come coordinatore incaricato di essere l'unico punto di contatto per la Commissione;
 - iii. presentazione della candidatura sotto un nome comune;
 - iv. se del caso, dimostrare l'esistenza di un chiaro legame tematico.
3. Le candidature per i siti transnazionali seguono la stessa procedura degli altri siti. Dopo consultazione tra i siti, con la partecipazione delle competenti autorità nazionali, ciascun sito partecipante compila un modulo per la candidatura e lo trasmette al coordinatore. I siti transnazionali sono preselezioni dallo Stato membro del coordinatore nei limiti del numero dei siti di cui all'articolo 10 e sono proposti a nome di tutti gli Stati membri interessati dopo che questi hanno espresso parere favorevole.
5. Quando un sito transnazionale è selezionato, il marchio è assegnato al sito transnazionale nell'insieme e sotto il nome comune.
6. Se un sito transnazionale risponde a tutti i criteri, in fase di selezione gli sarà data priorità.

Articolo 12 bis

Siti tematici nazionali

1. Ai fini della presente decisione, vari siti ubicati nello stesso Stato Membro hanno la possibilità di convergere su un tema specifico e di presentare un'unica candidatura ("siti tematici nazionali").
2. Per essere ammesso all'assegnazione del marchio, un sito tematico nazionale deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 - i. dimostrare il valore aggiunto europeo di una candidatura comune rispetto a candidature individuali;
 - ii. dimostrare un chiaro legame tematico;
 - iii. assicurare che ciascun sito partecipante rispetti pienamente i criteri;
 - iv. designare uno dei siti partecipanti come coordinatore incaricato di essere l'unico punto di contatto per la Commissione;
 - v. presentare la candidatura sotto un nome comune.
3. Le candidature per i siti tematici nazionali seguono la stessa procedura applicabile agli altri siti. Ciascun sito partecipante completa un modulo di candidatura e lo invia al coordinatore. I siti tematici nazionali sono preselezionati dallo Stato membro interessato nei limiti del numero dei siti di cui all'articolo 10.
4. Qualora un sito tematico nazionale sia selezionato, il marchio è assegnato al sito tematico nazionale nel suo insieme e sotto il nome comune.

Articolo 13

Designazione

1. La Commissione designa i siti ai quali assegnare il marchio tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del panel europeo. Essa ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.
2. Il marchio viene assegnato in modo permanente, alle condizioni di cui all'articolo 14 e a condizione del prosieguo dell'azione, fatto salvo l'articolo 15.

Articolo 14

Controllo

1. Ciascun sito a cui viene assegnato il marchio è controllato periodicamente al fine di verificare che esso continui a rispettare i criteri nonché il progetto e il piano di lavoro presentati al momento della candidatura.
2. Gli Stati membri sono responsabili del controllo di tutti i siti che si trovano nei rispettivi territori. Il controllo di un sito transnazionale è di competenza dello Stato membro del coordinatore. Gli Stati membri raccolgono tutte le informazioni necessarie e preparano una relazione ogni quattro anni, conformemente al calendario riportato nell'allegato.
3. Gli Stati membri trasmettono la relazione alla Commissione. La Commissione la sottopone all'esame del panel europeo entro il 1° marzo dell'anno in cui ha luogo la procedura di controllo.
4. Il panel europeo pubblica una relazione sullo stato dei siti che hanno ricevuto il marchio nello Stato membro interessato al più tardi entro la fine dell'anno in cui ha luogo la procedura di controllo, comprendente se necessario le raccomandazioni di cui tenere conto nel periodo di controllo successivo.

5. La Commissione stabilisce, in cooperazione con il panel europeo, indicatori comuni affinché gli Stati membri possano applicare un approccio coerente per il controllo.

Articolo 15

Ritiro del o rinuncia al marchio

1. Qualora il panel europeo concluda che un sito non rispetta più i criteri o il progetto e il piano di lavoro presentati al momento della candidatura, esso avvia un dialogo con lo Stato membro in questione attraverso la Commissione, al fine di agevolare gli adeguamenti necessari del sito.
2. Se diciotto mesi dopo l'inizio del dialogo il sito non è ancora stato sottoposto agli adeguamenti necessari, il panel europeo ne dà notifica alla Commissione. Tale notifica deve essere accompagnata da una motivazione nonché da raccomandazioni su come migliorare la situazione.
3. Se diciotto mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2 le raccomandazioni non sono state messe in pratica, il panel europeo raccomanda il ritiro del marchio al sito in questione.
4. Qualora il panel europeo stabilisca che un sito che partecipa a un sito transnazionale o un sito tematico nazionale non rispetta più i criteri o il progetto e il piano di lavoro presentati al momento della candidatura, si applica la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Il ritiro di cui al presente paragrafo si applica al sito transnazionale o al sito tematico nazionale nel suo insieme. Tuttavia, nei casi in cui non sia compromessa la coerenza del sito transnazionale o del sito tematico nazionale, il panel europeo può raccomandare di limitare il ritiro al sito in questione.
5. Le notifiche e le raccomandazioni del panel europeo sono rese pubbliche dalla Commissione.

6. La Commissione prende la decisione in merito al ritiro del marchio tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del panel europeo. Essa ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.
7. I siti possono rinunciare al marchio in qualsiasi momento. In tal caso essi lo notificano allo Stato membro interessato che ne informa a sua volta la Commissione. La Commissione formalizza la rinuncia e ne informa il Parlamento Europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.

Articolo 16

Modalità pratiche

1. La Commissione esegue l'azione. In particolare:
 - i. garantisce la coerenza e la qualità in generale dell'azione;
 - ii. assicura il coordinamento fra gli Stati membri e il panel europeo;
 - iii. alla luce degli obiettivi e dei criteri fissati nella presente decisione, stabilisce orientamenti ai fini dell'assistenza nelle procedure di selezione e di controllo in stretta cooperazione con il panel europeo;
 - iv. fornisce sostegno al panel europeo.
2. La Commissione è responsabile della comunicazione riguardante il marchio a livello di Unione e della sua visibilità, in particolare attraverso la creazione e la manutenzione di un sito web specifico. La Commissione assicura inoltre la creazione di un logo per l'azione.
3. La Commissione promuove le attività di messa in rete fra i siti che hanno ricevuto il marchio.

4. Le azioni di cui ai paragrafi 2 e 3 nonché i costi del panel europeo sono finanziati con la dotazione finanziaria di cui all'articolo 19.

Articolo 17

Valutazione

1. La Commissione garantisce una valutazione esterna e indipendente dell'azione. Detta valutazione ha luogo ogni sei anni conformemente al calendario riportato nell'allegato ed esamina ogni elemento, tra cui l'efficacia dei processi di gestione dell'azione, il numero dei siti, l'impatto dell'azione, l'estensione del campo di applicazione geografica, le possibilità di migliorarla e l'opportunità di mantenerla.
2. Entro sei mesi dal completamento delle valutazioni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione in merito a tali valutazioni corredata, se del caso, di opportune proposte.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri che non hanno partecipato all'iniziativa intergovernativa hanno la possibilità di preselezionare fino ad un massimo di quattro siti candidati al marchio nel ...⁸.
2. Gli Stati membri che hanno partecipato all'iniziativa intergovernativa hanno la possibilità di preselezionare fino ad un massimo di quattro siti candidati al marchio nel ...⁹. Essi possono proporre siti cui è già stato assegnato un marchio nel quadro dell'iniziativa intergovernativa.
3. Tutti i siti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono valutati dal panel europeo in base agli stessi criteri e seguono la stessa procedura applicabile agli altri siti.

⁸ GU: pregasi inserire data (secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente decisione).

⁹ GU: pregasi inserire data (terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente decisione).

5. Qualora uno dei siti di cui ai paragrafi 1 e 2 non rispetti i criteri o siano necessarie ulteriori informazioni relative ad esso, il panel europeo avvia un dialogo con lo Stato membro in questione tramite la Commissione per valutare se sia possibile migliorare la domanda prima che venga presa una decisione finale. Se necessario potranno essere organizzate visite del sito.

Articolo 19

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 è pari a 650.000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Calendario

[Anno n]	Entrata in vigore della decisione Lavori preparatori
[Anno n + 1]	Lavori preparatori
[Anno n + 2]	Prima selezione dei siti per gli Stati membri che non hanno partecipato all'iniziativa intergovernativa
[Anno n + 3]	Prima selezione dei siti per gli Stati membri che hanno partecipato all'iniziativa intergovernativa
[Anno n + 4]	Selezione
[Anno n + 5]	Controllo
[Anno n + 6]	Selezione
[Anno n + 7]	Valutazione del marchio
[Anno n + 8]	Selezione
[Anno n + 9]	Controllo
[Anno n + 10]	Selezione
[Anno n + 11]	
[Anno n + 12]	Selezione
[Anno n + 13]	Controllo Valutazione del marchio
[Anno n + 14]	Selezione
...	...